

Il fondamento delle professioni “non regolamentate”: l’autoregolamentazione

di Angela D’Elia

La disciplina sulle professioni non regolamentate è diventata legge. Il 19 dicembre 2012 la Commissione attività produttive della Camera ha approvato in sede legislativa il ddl n. 3270 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che regola le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Accanto alle professioni “ordinistiche”, dunque, numerose tipologie di professioni non “protette” ottengono un riconoscimento legislativo.

Cosa si intende con la dizione “*professione non organizzata in ordini o collegi*”? L’art. 1 dello stesso ddl in esame ne fornisce la definizione, individuandola nell’ “*attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative*”.

Vi rientrano, dunque, molteplici professioni quali, a titolo di esempio, amministratori di condominio, animatori, fisioterapisti, musicoterapeuti, bibliotecari, statistici, esperti in medicine integrate, pubblicitari, consulenti fiscali, coach, e così via; professioni che, fino a questo momento, hanno agito autonomamente, costituendo anche associazioni professionali del tutto prive di riconoscimento legislativo. Secondo i dati ISTAT, aggiornati all’ottobre 2012, infatti, si tratta di 811 attività professionali, e 700.000 relative al computo delle partite IVA aperte da professionisti non regolamentati.

Dal 19 dicembre, dunque, con l’approvazione degli 11 articoli di cui si compone il testo in esame, prende forma il sistema duale delle professioni che ha costituito l’impianto della riforma organica di cui nell’ultimo decennio si era fatto promotore il legislatore, sia su iniziativa parlamentare che del Governo.

In particolare, il ddl regola tre ambiti specifici: l’associazionismo, la formazione e la rappresentanza dei professionisti.

Con riferimento al primo aspetto la legge riconosce ai professionisti la possibilità di costituirsi in associazioni professionali, a cui si affida il compito di valorizzare le competenze degli associati, adottare all’interno codici di condotta e favorire la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Il professionista, dunque, rimane libero di scegliere la forma societaria con cui esercitare la propria professione: individuale, associata, societaria o nella forma di lavoro dipendente. Laddove, tuttavia, decida di aderire ad un’associazione professionale potrà, altrettanto liberamente, organizzarne la struttura interna insieme agli altri associati.

Sarà, poi, l’associazione così costituita ad occuparsi della formazione permanente dei propri iscritti e vigilare sulla condotta professionale degli associati, oltre a definire le sanzioni disciplinari da irrogare nel caso in cui gli stessi violino le norme contenute nei codici di condotta adottati, e promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente (es. attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore). Si configura, dunque, un vero e proprio sistema di autoregolamentazione,

che supera le rigidità delle regolamentazioni ordinistiche, privilegiando sistemi di adesione e organizzazione volontaria.

Tali associazioni, non dotate di alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, potranno, poi, unirsi in forme aggregative (associazioni di associazioni) ed agire in piena indipendenza ed imparzialità. Esse costituiranno, infatti, soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono ed avranno il fine di promuovere e qualificare le attività professionali, controllare l'operato delle singole associazioni e farsi portavoce delle istanze comuni, nelle sedi politiche ed istituzionali opportune.

La norma, inoltre, introduce un sistema di qualificazione dei soggetti che esercitano una professione non regolamentata (art. 6) e quello di attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti (art. 7). Con riferimento al primo aspetto, i singoli professionisti, nell'esercizio della loro attività, avranno il solo obbligo di conformarsi alla normativa tecnica UNI, elaborata a livello nazionale dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Sarà, infatti, il rispetto dei requisiti stabiliti all'interno di detta normativa a garantire la qualificazione dell'attività professionale esercitata.

Il Ministero dello sviluppo economico, dall'altra parte, agirà per promuovere l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti dell'avvenuta adozione, da parte degli organismi competenti, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali.

Con riguardo, invece, alle attestazioni, il dettato normativo riconosce la possibilità alle associazioni di rilasciarle ai propri iscritti, così da certificare determinati aspetti (regolare iscrizione del professionista all'associazione, possesso della polizza assicurativa, ecc) e tutelare, nel contempo, i consumatori e la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

A ben vedere, tale meccanismo è tutto volto ad "incoraggiare" l'associazionismo da parte del professionista. La ragione è ben evidente. L'attestato rilasciato dall'ente costituisce, agli occhi dell'utente, una vera e propria garanzia. Da ciò ne deriverà, quasi inevitabilmente, una predilezione da parte del medesimo a scegliere il professionista in possesso di attestazione rilasciata dall'associazione, piuttosto che colui che ne sia del tutto privo.

Per i settori di competenza, inoltre, la legge riconosce un altro potere alle associazioni, che è rappresentato dalla possibilità di promuovere la costituzione di appositi organismi di certificazione che attestino la conformità alle norme tecniche UNI, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA). Tali enti, così, potranno rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla normativa tecnica UNI, definita per la singola professione. Sono immaginabili, dunque, quattro livelli di professionisti: coloro che non possiedono alcuna certificazione; coloro che rientrano nei criteri della normativa UNI; coloro che oltre a rientrare nei criteri indicati dalla norma UNI, sono anche associati all'associazione di riferimento ed infine, coloro che oltre a rispettare i criteri della normativa tecnica UNI ed essere associati, possiedono altresì la certificazione delle competenze rilasciata da appositi enti certificatori.

In sostanza, ciò che si evince dall'analisi svolta è che, con tale disposizione, si sia voluto fornire risposta ad un fenomeno divenuto sempre più urgente nel corso degli ultimi anni, con l'obiettivo di dettare una disciplina in grado di superare la differenza rispetto agli altri Stati europei e favorire, anche nel nostro Paese, quelle attività che si pongono come "motore" dell'"economia della conoscenza" sancita già dalla Strategia di Lisbona.

Il provvedimento, infatti, tende a realizzare tale obiettivo tramite l'autoreferenzialità dei sistemi di gestione delle libere associazioni professionali, l'autoregolamentazione volontaria, oltre che una peculiare legittimazione allo svolgimento di tali attività, basata sull'attestazione e la certificazione delle competenze rilasciate direttamente dalle associazioni professionali.

È evidente il netto cambio di rotta rispetto al passato. Si tratta di una legge, dunque, che pone al centro professionalità e competenze, che costituiranno, senza dubbio la chiave del futuro per lo sviluppo del mondo delle professioni.

Angela D'Elia

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli studi di Bergamo